SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » **(1341)**
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 617, 618, 620
GUSSO (*DC*), *relatore alla Commissione* 617, 618 620

La seduta ha inizio alle ore 17,55.

M E L I S , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (1341)
(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima ».

Nella seduta di ieri la Commissione aveva deciso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, in relazione ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Avellone circa la rappresentanza dei commercianti in prodotti ittici di cui alla lettera *t*) dell'articolo 1 e a causa di alcuni dubbi sorti sull'emendamento proposto alla lettera *z*) tendente a sostituire il testo con il seguente: « due rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile ». Ritengo che il relatore possa dirci qualcosa in proposito.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Uno dei problemi rimasti in sospeso era quello sollevato dal senatore Avellone, che trovava una difformità tra la rappresentanza dei commercianti in prodotti ittici nella commissione consultiva centrale e la rap-

presentanza degli stessi commercianti nelle commissioni consultive locali.

Nei colloqui avvenuti prima dell'inizio della seduta si sarebbe convenuto di aumentare da 1 a 2 i rappresentanti dei commercianti dei prodotti ittici nella commissione centrale. Pertanto, la lettera *t*) dell'articolo 1 suonerebbe così: « due rappresentanti dei commercianti in prodotti ittici ».

Per quanto concerne la lettera *z*) dell'articolo 1, si sarebbe trovata un'intesa per aumentare da 1 a 3 i rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile. Analogamente si aumenterebbero da 1 a 3 gli stessi rappresentanti di cui alla lettera *m*) dell'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Il relatore propone di sostituire la formulazione della lettera *t*) con la seguente: « due rappresentanti dei commercianti in prodotti ittici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Il relatore propone di sostituire la formulazione della lettera *z*) con la seguente: « tre rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Propongo che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 venga sostituita dalla seguente:

« I membri di cui alle precedenti lettere *r*), *t*), *u*) e *v*) saranno designati dalle competenti organizzazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, che, con gli emendamenti approvati e con una modifica formale al quinto rigo, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Composizione della Commissione consultiva centrale*). — La Commissione consultiva centrale è composta da:

a) il Ministro della marina mercantile o un suo delegato, che la presiede;

b) il direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

n) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia;

o) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

p) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

t) due rappresentanti dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca;

z) tre rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile.

I membri di cui alle precedenti lettere *r*), *t*), *u*) e *v*) saranno designati dalle competenti organizzazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. La decadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *n*).

La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per specifici argomenti.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il segretario è coadiuvato da un ufficio di segreteria composto da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, avente le funzioni di segretario aggiunto, da un impiegato della carriera di concetto e da uno della carriera esecutiva con mansioni di dattilografia ».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Composizione delle Commissioni consultive locali*). — La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della Provincia maggiormente interessata all'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

g) due docenti universitari di zoologia e biologia marina, designati dal rettore dell'Università degli studi di appartenenza, o due ricercatori di istituti o laboratori di ricerche applicate alla pesca designati dal direttore dell'istituto del laboratorio di appartenenza, ovvero due cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

I membri di cui alle lettere *i*) ed *l*) saranno scelti, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, tra terne designate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. La decadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*). *b*) ed *n*).

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

Il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere alla lettera *f*) le parole: « scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In conseguenza all'emendamento approvato alla lettera *z*) dell'articolo 1, il relatore propone di sostituire la lettera *m*) con la seguente:

« m) tre rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la nuova formulazione della lettera *m*).

È approvata.

Il relatore propone quindi un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera *q*), le parole: « scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

G U S S O , *relatore alla Commissione*. Propongo che la formulazione del secondo comma dell'articolo 2 venga sostituita dalla seguente:

« I membri di cui alle precedenti lettere *f*), *i*), *l*) e *q*) saranno designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale individuate dall'Ufficio regionale del lavoro ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, con gli emendamenti approvati, e con una modifica formale al quinto rigo, risulta così formulato:

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Composizione delle Commissioni consultive locali*). — La Commissione consultiva locale è composta da:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della Provincia maggiormente interessata all'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio;

g) due docenti universitari di zoologia e biologia marina, designati dal rettore dell'Università degli studi di appartenenza, o due ricercatori di istituti o laboratori di ricerche applicate alla pesca designati dal direttore dell'istituto del laboratorio di appartenenza, ovvero due cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

m) tre rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici.

I membri di cui alle precedenti lettere *f*), *i*), *l*) e *q*) saranno designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale individuate dall'Ufficio regionale del lavoro.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. La decadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *n*).

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 18,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI